

SEGRETERIE REGIONALI MARCHE

AI FINI DELLA FRUIZIONE DELLE FERIE ESTIVE AI DOCENTI DI RUOLO E A QUELLI CON CONTRATTO FINO AL 31 AGOSTO NON VA OPERATA ALCUNA DECURTAZIONE DEI GIORNI DI FERIE RICHIESTI PERCHÉ LA LEGGE INTERVIENE ESCLUSIVAMENTE SUL DIVIETO DI MONETIZZAZIONE.

GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO NEI MESI DI SETTEMBRE E GIUGNO DURANTE LA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI SONO QUELLI PREVISTI DAL CONTRATTO NAZIONALE.

La legge di stabilità 2013 è intervenuta sul divieto di monetizzazione delle ferie introdotto dal DL 95/2012 prevedendo che il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.

La norma **non si applica al personale docente supplente breve e saltuario** o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, **limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.**

Il divieto di monetizzazione delle ferie si riferisce perciò anche ai docenti con contratto fino al 31 agosto e ai docenti a tempo indeterminato ma non incide sulla possibilità che il suddetto personale possa fruire delle ferie nei mesi di luglio e agosto.

Pertanto i docenti con contratto fino al 31 agosto e i docenti a tempo indeterminato possono continuare ad avvalersi delle seguenti possibilità:

- **fruire a domanda fino a un massimo di 6 giorni durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, purché non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per l'amministrazione**
- **fruire a domanda delle ferie rimanenti negli altri periodi (sospensione delle lezioni e/o sospensione attività didattiche)**

Solo nel caso in cui, ai sensi dell'art. 13 comma 13 del CCNL, a causa del protrarsi per più di 3 giorni di periodi malattia, un docente non ha potuto fruire, del tutto o in parte, dei giorni di ferie concessi e ne richiede la monetizzazione (perché ha un contratto a t.d. fino al 31 agosto oppure perché dal 1° settembre dell'a.s. successivo va in pensione o cessa per altri motivi il suo rapporto di lavoro a t. i.) allora l'amministrazione deve calcolare tutti i giorni di sospensione delle lezioni e di sospensione delle attività didattiche nei quali il docente avrebbe potuto fruire delle ferie e li deve sottrarre dai giorni di cui si chiede la monetizzazione, monetizzando solo l'eventuale differenza.

Rispetto agli obblighi di servizio nei periodi di sospensione delle lezioni, anche nel mese di settembre prima dell'avvio delle lezioni e di giugno dopo il loro termine, continua a valere la norma contrattuale sugli obblighi di servizio del personale docente che prevede che l'obbligo riguarda solo gli impegni collegiali calendarizzati secondo quanto previsto dall'art.29/co.3/lettere a) e b) del CCNL 2006/2009 ancora vigente, ricordando che, nel caso di sfioramento delle ore previste dal comma a) i lavoratori hanno diritto alla retribuzione dell'eventuale sfioramento delle 40 ore.